

# La scuola pubblica secondaria superiore ad indirizzo tecnico nella prima metà del XIX secolo a Trieste: la disciplina

*Si nota in tutto il regolamento un paternalistico affetto nei confronti degli allievi ed un'esplicita ricerca del loro bene che finalizza ogni norma. Lo stesso appare anche nella regolamentazione della disciplina.*

*Il paragrafo 121 raccomanda di non ricorrere alle punizioni corporali in allievi di quest'età. Non le esclude e non sembrano escluderle i paragrafi successivi 122 e 123; comunque l'ordinaria sequenza delle punizioni doveva essere, come si trova anche in altri punti dei regolamenti qui non riportati, l'ammonizione dell'insegnante, la segnalazione alle famiglie, l'ammonizione privata del Direttore, l'ammonizione pubblica del Direttore, altri provvedimenti ed infine l'espulsione dalla scuola che poteva essere temporanea o definitiva.*

*Si noti ancora l'attenzione posta affinché il mantenimento della disciplina non comportasse perdita di ore di scuola (paragrafi 122 e 124).*

*Vale infine la pena notare come la funzione di controllo della scuola sugli allievi si estendesse anche alla loro condotta fuori dalla scuola (paragrafi 115 - 117).*

*Si è già detto altrove della precisione delle norme dettate dalla burocrazia asburgica: si noti la cura dedicata a definire il modo in cui le norme disciplinari dovevano essere portate a conoscenza degli allievi (paragrafi 110 e 111). Il fatto, poi, che il paragrafo 112 prescriva cosa fare quando "qualche punto di queste prescrizioni disciplinari fosse caduto in dimenticanza" fa pensare che, forse, alcune delle norme non venissero sempre puntualmente osservate dagli allievi.*

## **11. Mezzi per mantenim<sup>to</sup> della Disciplina.**

110.° Al primo giorno dell'anno scolastico dopo la funzione solenne verranno gli allievi condotti all'Accademia e tutti generalmente radunati nella Sala degli esami, ove il Direttore loro preleggerà pubblicamente le sudette discipline accademiche come pure quelle contenute nei precedenti §§ 84, 88 in presenza di tutti i professori e Maestri ed esorterà gli allievi stessi all' esatta osservanza di esse (Decreto aulico 29 Settembre 1820 N. 6099).

111.° Queste prescrizioni devono esser nittidamente e correttamente copiate, poste in un quadro con cristallo e cornice ed appese in ogni classe in luogo ostensibile per poter esser lette da ciascun allievo (Decreto aulico sudetto).

112.° Qualora il Direttore od i Professori osservassero che qualche punto di queste prescrizioni disciplinari fosse caduto in dimenticanza, e che non venisse più dagli Allievi seguito, in tale caso sarà da rinnovarsi la pubblicazione delle prescrizioni medesime anche nel corso dell' anno scolastico nel modo suespresso.

113.° I Professori ed i Maestri sono in virtù del loro Ufficio tenuti di dirigere scrupolosamente la loro attenzione sul contegno morale e sulla letteraria applicazione degli allievi, e di tenere di tutto ciò degli esatti cattedrali (Decreto aulico sud<sup>to</sup>).

114.° Il Catechista in specialità deve essere particolarmente attento sulla moralità e religiosità degli allievi, e la Direzione deve sostenere con premura le diligenze del Catechista e degli altri Professori in questo riguardo per mantenere il generale buon ordine (Decreto aulico sud<sup>10</sup>).

115.° Sotto il contegno delli scolari non s'intende però soltanto il loro contegno tranquillo o inquieto nelle ore di scuola, ma vi s'intendono bensì comprese tutte le loro pubbliche azioni tanto nella scuola che fuori e nei giorni di scuola come nei feriali.

116.° I Professori e Maestri sono per conseguenza in obbligo ed anno il diritto di mantenersi in conoscenza di tutte le azioni e delle trasgressioni dei loro discepoli e sopra tutto di agire pel miglioramento di ciò che osservassero in loro meritevole di critica.

117.° Essi non sono puramente istruttori di cognizioni utili, ma devono considerarsi anche come educatori della gioventù stabilita dallo stato, ed esser guardati come tali persino dai genitori degli allievi.

118.° La Direzione dove tenere ogni mese una sessione con tutti li Professori, e maestri compreso il Catechista che sono tenuti d'intervenirvi (Decreto aulico sud<sup>10</sup>).

119.° Il Direttore ed il Catechista i Professori ed i maestri dovranno in questa radunanza proporre i mezzi di perfezionamento della scolastica disciplina e moralità dei progressi e della privata diligenza degli allievi, e vi si devono trattare specialmente quegli oggetti che sono da osservarsi per il progresso morale e letterario degli scolari onde por argine di comune concerto ai vizj nascenti e mantenere l'uniformità dell'ordine nel tutto (Decreto aulico sud<sup>o</sup>).

120.° Tutte le discussioni e deliberazioni di questo adunanze veranno sunte in un Protocollo il quale sarà firmato da tutti i presenti e conservato nell'Uffizio della Direzione, annotandovi preventivamente la cagione per cui in ogni caso l'uno, o l'altro dei professori non vi fosse intervenuto (Decreto aulico <sup>10</sup>).

121.° I castighi corporali sono da risparmiarsi o evitarsi nell'Accademia; poichè per allievi d'una qualche educazione produrranno infallibilmente il buon effetto gli avvertimenti fatti ai Genitori e curatori, e le ammonizioni date agli allievi stessi primieramente da solo a solo ed in seguito pubblicamente dinanzi a tutti i condiscipoli.

122.° Tutte quelle correzioni agli allievi che non potessero esser esaurito con puri cenni, con poche paterne amonizioni con parole efficacemente mortificanti, o con disposizioni momentanee da eseguirsi senza perdita di tempo, sia che dovessero essere preceduto da esami dei complici, Testimonj etc: sono da rimettersi ad un tempo fuori delle ore di scuola.

123.° Allorquando le circostanze lo richiedono o rendono desiderabile, sono da far star presenti tutti i scolari, ed esami di questa specie, quando sono di qualche importanza devono sempre essere tenuti dal Direttore, il quale durante le ore di scuola deve senz'altro essere continuamente presente nell'Accademia, ed esercitare l'immediata sorveglianza sul prescritto ordine, scolastico ed ammaestrativo e sulla disciplina dei scolari.

124.° Il Direttore renderà noto coll'assistenza dei Professori dopo esaminata la cosa il deliberato castigo quando il caso lo esigesse anche a tutta la scuola e lo farà eseguire sull'istante senza che per tal cagione vada perduto alcun tempo per l'istruzione.

125.° Allievi che dopo ammonizioni infruttuosamente precorse da parte dei professori e dei Maestri rimanessero tuttavia sempre indietro tanto in merito letterario che nel morale, sono da citare dinanzi la sessione menzionata al § 118 e da seriamente ammonire alla presenza di tutto il Personale (Decreto aulico sud<sup>10</sup>).

126.° L'esclusione d'un allievo la quale spesse volte può avere sopra tutto l'avenire morale di lui una, dannosa influenza, non deve aver luogo che, nei casi i più estremi, dopo esser stati infruttuosamente tentati tutti i mezzi di emenda e di miglioramento, e nei casi ove la mancanza è d'infirmità, o che consiste in positiva seduzione a vergognose azioni, ove p.<sup>r</sup> conseguenza l'ulteriore conservazione dell' allievo nell'istituto recasse manifesto pericolo di guastare gli altri (Decreto aulico sud<sup>10</sup>).

127.° Simili casi sono da trattarsi tutte le volte nella Sessione mensile la quale può essere radunata anche subito presentandosi l'urgenza, e l'intera discussione dev' essere assunta in Protocollo p.<sup>r</sup> poterne dare gli opportuni schiarimenti in caso di bisogno (Decreto aulico sud<sup>10</sup>).

128.° Per l' esclusione d'un allievo si richiede oltre l'assenso del Direttore anche quello del maggior numero dei Professori e Maestri, motivo per cui deve essere ricevuta a Protocollo anche la loro opinione (Decreto aulico sud<sup>10</sup>).

129.° Resta ciò nonostante riservato al Direttore d'impetrare in casi particolari la decisione dell'I. R. Governo.

130.° Le ammonizioni che sono stato necessarie farsi ad un'allievo per la seconda volta, devono essere portate dal Direttore a cognizione dei Genitori, Curatori od Albergatori; ogni esclusione all'incontro deve esser resa nota non solo ai medesimi, ma anche all'I R. Direzione di Polizia, ed al Magistrato p. e: della Città, coll'indicazione delle relative cause.